



Università degli Studi di Messina

Regolamento d'ateneo per il riconoscimento dei periodi di mobilità all'estero.

(Ultima modificazione: Decreto Rettorale n. 83 del 17.01.2018)

Premessa

Il presente Regolamento disciplina il riconoscimento accademico delle attività formative svolte da studenti iscritti a Corsi di Studio dell'Università di Messina (UniME) presso Istituzioni di paesi terzi e viceversa.

Il pieno riconoscimento accademico delle attività svolte all'estero dagli studenti è un principio fondamentale dei programmi di mobilità internazionale.

Sulla base di tale principio, l'Università di appartenenza riconosce i crediti acquisiti dallo studente presso altre Istituzioni eleggibili, in misura pari ai crediti che lo studente avrebbe ottenuto nella propria Università per un periodo di studio equivalente, nel rispetto di quanto concordato con il contratto di apprendimento/contratto di formazione.

Al fine di favorire la mobilità internazionale, nella gestione dei programmi di mobilità sarà applicato un sistema di crediti e conversione di voti riconducibile al sistema ECTS (European Credit Transfer System). Qualora ciò non sia possibile, UniME e l'Università partner procederanno alla conversione dei voti e dei crediti sulla base di apposite tabelle di conversione di crediti e di voti definite da un accordo specifico.

Ai fini del presente regolamento un credito ECTS è uguale ad un credito formativo universitario (CFU), ovvero 25 ore di lavoro comprensivo di attività d'aula e di autoapprendimento.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- per *Istituzione di appartenenza*, l'Università ovvero l'Istituto di Formazione e Ricerca Avanzato presso il quale lo studente è affiliato;
- per *Istituzione ospitante*, l'Università estera o Istituzione universitaria abilitata al rilascio di titoli accademici, ovvero Ente pubblico o privato presso la quale lo studente svolge il periodo di mobilità in base a un accordo Erasmus o a un accordo bi/multilaterale di cooperazione in vigore;
- per *Learning Agreement/Learning agreement for Traineeship*, il contratto di apprendimento/formazione contenente il piano di studio/tirocinio che lo studente intende seguire durante il periodo di mobilità all'estero approvato sia dall'Istituzione di appartenenza, sia dall'Istituzione ospitante e sottoscritto dallo studente
- per *Transcript of Records/Traineeship Certificate*, il documento rilasciato dall'Istituzione ospitante attestante le attività formative svolte dallo studente e sulla base del quale avviene il riconoscimento accademico dei periodi di mobilità all'estero;
- per *Scheda di riconoscimento delle attività*, il modulo compilato dal Referente/Commissione per la Mobilità Internazionale contenente l'elenco delle attività formative svolte all'estero da inserire nella carriera dello studente;
- per *tirocinio*, il tirocinio curriculare, gli stage e le attività di mobilità che soddisfano le caratteristiche stabilite nella circolare n.24 del 24 settembre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successive modificazioni;
- per *Studenti outgoing*, gli studenti UniME in partenza verso un'Istituzione ospitante;
- per *Studenti incoming*, gli studenti in arrivo presso UniME dall'Istituzione partner estera;

Titolo I – Studenti outgoing

Art. 1 Gestione dei programmi di mobilità internazionale e degli Accordi

1. UniME promuove e favorisce la mobilità internazionale degli studenti (di primo, secondo e terzo ciclo) verso Istituzioni di paesi terzi con le quali è in vigore un accordo ufficiale di cooperazione o nell'ambito di programmi o progetti europei o internazionali.
2. I programmi di mobilità internazionale promossi da UniME sono gestiti dall'Unità Organizzativa Relazioni Internazionali (UORI) in collaborazione con il Dipartimento Amministrativo Servizi didattici e Alta Formazione, i Dipartimenti didattici e il Centro Informatico di Ateneo (CIAM).
3. I bandi di mobilità internazionale vengono pubblicati sul portale d'Ateneo nella sezione international.
4. I requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione, le scadenze ed i criteri di selezione vengono dettagliati, di volta in volta, all'interno di ciascun Bando di riferimento.
5. La gestione amministrativa degli Accordi con le Università di altri paesi spetta all'Unità Organizzativa Relazioni Internazionali che opera in stretto contatto con i Dipartimenti didattici.

Art. 2 - Tipologie di attività ammesse

Gli studenti che partecipano ai programmi di mobilità internazionale possono svolgere all'estero le seguenti attività:

- Frequentare attività formative e sostenere le verifiche di profitto per il conseguimento di voti e crediti;
- Svolgere attività di preparazione della tesi di laurea o prova finale;
- Svolgere altre attività formative tra cui il tirocinio;
- Partecipare a percorsi di mobilità strutturata nel quadro di convenzioni per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti.

Art. 3 - Competenze delle strutture didattiche

1. L'approvazione del Learning Agreement/Learning agreement for traineeship ed il riconoscimento accademico dei risultati conseguiti al termine della mobilità all'estero è di competenza dell'organo deliberante del Corso di Studio (CdS) a cui lo studente è iscritto, che individua un Referente/Commissione per la mobilità internazionale cui delegare l'approvazione dei singoli piani di studio prima della partenza degli studenti e il riconoscimento dei risultati conseguiti al termine del soggiorno. I nominativi dei delegati sono comunicati all'UORI e al Dipartimento Amministrativo Servizi didattici e Alta Formazione.
2. L'organo deliberante del CdS competente può prevedere finestre temporali, pari ad almeno 30 CFU, all'interno delle quali sarà incentivata la frequenza di periodi di studio all'estero per un equivalente numero di crediti e facilitato il loro riconoscimento.
3. L'Organo deliberante del CdS può concedere agli studenti che svolgono un periodo di studi all'estero l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità e garantire il riconoscimento della frequenza (inclusa quella obbligatoria) delle attività formative previste nello stesso periodo presso UniME, limitatamente alla durata della mobilità.

Art. 4 Monitoraggio delle procedure di riconoscimento

1. La procedura di riconoscimento dei periodi di mobilità all'estero è affidata ai Referenti/Commissione per la mobilità internazionale dei singoli Corsi di Studio che si avvalgono della collaborazione dei funzionari dell'UORI.
2. Il monitoraggio delle procedure di riconoscimento è effettuato dall'UORI in collaborazione con le Unità competenti afferenti al Dipartimento Amministrativo Servizi didattici e Alta Formazione e le Unità competenti del Centro Informatico d'Ateneo, al fine di valutare i dati relativi a:
 - I crediti approvati nel *learning agreement/ learning agreement for traineeship*

- I crediti acquisiti nel *transcript of records/traineeship certificate*
- I crediti riconosciuti e registrati in carriera

Tali dati saranno necessari al fine di valutare la validità dei percorsi formativi nonché l'efficacia del processo di riconoscimento.

Art. 5 - Durata del soggiorno

1. La durata del soggiorno all'estero rispetta le disposizioni previste dai singoli programmi di mobilità internazionale che sono di volta in volta riportate nei rispettivi bandi.
2. Il piano di studi approvato deve essere congruo alla durata del periodo di studio all'estero, con un numero di crediti il più possibile equivalente al corrispondente periodo di studio presso l'Università di appartenenza, ovvero: 60 crediti ECTS/CFU per un intero anno accademico (dai 7 ai 12 mesi); 30 crediti per un semestre (dai 3 ai 6 mesi); 20 crediti per un trimestre (3 mesi).
3. Laddove necessario e concordato tra le due Università, la durata iniziale può essere prolungata per il completamento del lavoro previsto nel piano di studio annuale.

Art. 6 – Definizione ed approvazione del Learning agreement

1. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio, tirocinio o ricerca tesi all'estero concorda con il Referente/Commissione per la mobilità internazionale il proprio Learning Agreement.
2. Le procedure di approvazione del Learning agreement (per *attività di studio, mobilità "combinata studio e tirocinio", ricerca tesi*) e del Learning agreement for Traineeship (tirocinio) sono definite nei "Vademecum – Gestione della Mobilità" disponibili on-line ed allegati ai singoli bandi di mobilità internazionale.
3. Le attività formative da svolgere presso l'Università ospitante sostituiranno, nel loro complesso, alcune delle attività previste dal Corso di appartenenza per un numero di crediti equivalente. La scelta delle attività formative da inserire nel Learning agreement/ Learning agreement for traineeship viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di appartenenza senza ricercare l'identità dei programmi e delle denominazioni o una corrispondenza univoca dei crediti tra le singole attività formative delle due Istituzioni coinvolte.
4. L'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività formative approvate sostituisce un pacchetto di crediti del Corso di appartenenza, anche eventualmente di tipologia diversa.
5. In caso di mobilità per attività di preparazione della tesi di laurea, il Learning Agreement riporta l'argomento delle attività oggetto della tesi ed i relativi crediti. Lo studente potrà associare nel Learning agreement l'attività di "ricerca tesi" da svolgere all'estero all'attività denominata "prova finale", presente nel proprio piano di studi.
6. Il Learning agreement/ Learning agreement for traineeship può essere modificato, previa autorizzazione del *Referente/Commissione* per la mobilità internazionale, entro 30 giorni dall'arrivo all'estero (per periodi di mobilità trimestrali o semestrali) ovvero entro 30 giorni dall'avvio all'estero del secondo semestre per una mobilità annuale (se necessaria, è ammessa una seconda modifica).

Art. 7 Procedura di riconoscimento: adempimenti dello studente al termine del periodo di mobilità all'estero

1. La procedura di riconoscimento delle attività svolte all'estero è avviata d'ufficio dall'Unità Organizzativa Relazioni Internazionali a seguito della ricezione del transcript of records/ traineeship certificate da parte dell'Istituzione ospitante.
2. Lo studente a conclusione del periodo di mobilità all'estero deve assicurarsi che l'Unità Organizzativa Relazioni Internazionali sia in possesso di:
 - a) una copia del Learning agreement/learning agreement for traineeship, comprensivo delle eventuali modifiche precedentemente autorizzate, e del transcript of records/traineeship certificate;

- b) un'attestazione, debitamente firmata e timbrata dall'Istituzione ospitante, che confermi l'effettivo periodo di permanenza all'estero.

Art. 8 - Procedura di riconoscimento: adempimenti del Referente/Commissione per la mobilità al termine del periodo di mobilità all'estero

1. Il Referente/Commissione per la mobilità internazionale, entro tre settimane dal ricevimento del Transcript of records/traineeship certificate, redige la scheda di riconoscimento delle attività, verificando la congruità e la regolarità della certificazione esibita e procedendo alla convalida delle attività svolte all'estero e all'attribuzione per ciascun esame sostenuto di un voto in trentesimi sulla base della scala di conversione dei voti ECTS adottata dal Senato Accademico e disponibile on-line.
2. Una copia della scheda di riconoscimento delle attività verrà trasmessa all'Unità competente del Dip. Amm. Servizi didattici e Alta Formazione, per l'inserimento in carriera e nel Diploma Supplement delle attività formative svolte all'estero, e un'altra copia verrà trasmessa all'Unità Organizzativa Relazioni Internazionali che si occuperà del monitoraggio delle procedure di riconoscimento di cui all'art. 4.
3. Tutti i crediti acquisiti durante il periodo di studio all'estero, come concordato nel Learning agreement/learning agreement for traineeship e confermato dal Transcript of records/traineeship certificate, sono trasferiti nella carriera dello studente e utilizzati pienamente per il conseguimento del titolo di studio perseguito, senza richiedere alcuna ulteriore attività o verifica di apprendimento.
4. Il riconoscimento di un esame può derivare dall'accorpamento di più esami stranieri al fine di raggiungere il numero minimo di crediti necessario per ottenere la conversione. I programmi dei corsi accorpati dovranno preferibilmente riguardare discipline affini.
5. Sulla base di quanto indicato nella scheda di riconoscimento delle attività, l'Unità Organizzativa Servizi Amministrativi ai Corsi di Laurea inserirà in carriera e nel Diploma Supplement il pacchetto di attività formative svolto all'estero indicando:
 - le attività previste nel piano di studi di UniME e il pacchetto di attività formative svolto in sostituzione all'estero (con la denominazione originale);
 - la denominazione dell'Istituzione ospitante e le date del periodo di mobilitàcome da schema esemplificativo di seguito riportato:

Attività UniME	CFU	sostituita
Attività A	12	sostituita da attività svolta all'estero*
Attività B	6	sostituita da attività svolta all'estero*
Attività C	6	sostituita da attività svolta all'estero*
Attività D	9	sostituita da attività svolta all'estero*
Attività E	3	sostituita da attività svolta all'estero*
Tot	36	

*Attività svolte all'estero: University of Sussex a/a 2014/2015 (15.9.2014-30.6.2015)

Attività estero 1	10 ECTS
Attività estero 2	12 ECTS
Attività estero 3	9 ECTS
Attività estero 4	5 ECTS
Tot.	36

6. Relativamente ai dottorandi, l'Unità Operativa "Assegni di Ricerca e Dottorati di Ricerca" inserirà in carriera il periodo di ricerca all'estero, autorizzato dal Collegio dei docenti e attestato dall'Istituzione Ospitante, ed i relativi crediti acquisiti.

7. L'attività di ricerca per tesi può essere riconosciuta registrando in carriera i crediti previsti dal Regolamento didattico per la prova finale come crediti acquisiti in mobilità all'estero.
8. Sulla base di quanto stabilito nel Learning agreement/learning agreement for traineeship, i crediti acquisiti con il tirocinio all'estero sostituiscono, per un numero equivalente, i crediti del tirocinio curriculare previsti dal corso di studio di appartenenza.
9. Qualora il tirocinio non fosse previsto nel piano di studi dello studente, ma l'attività formativa svolta all'estero garantisca una coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, questa verrà riconosciuta in carriera come "Stage" o "Altre attività" e concorrerà al conseguimento del titolo finale.
10. Qualora non fosse possibile riconoscere il tirocinio come attività curriculare, lo studente potrà comunque ottenere la trascrizione in carriera delle attività svolte all'estero con l'attribuzione di CFU extracurricolari (non utili al conseguimento del titolo) commisurati alla durata della mobilità all'estero, come da delibera del Senato Accademico.
11. In ogni caso, le attività di tirocinio svolte all'estero dovranno risultare nel Diploma Supplement.

Art. 9 Conversione dei voti

I voti conseguiti dagli studenti durante il periodo di mobilità saranno convertiti mettendo a confronto la curva di distribuzione dei voti del Corso/Classe di laurea di appartenenza con quella equivalente di accoglienza, secondo le modalità indicate nella Guida ECTS. UNIME, con il supporto del Centro Informatico d'Ateneo, provvederà ad elaborare periodicamente delle tabelle con le percentuali dei voti attribuiti agli studenti di tali corsi su un determinato periodo di tempo, aggregati per classi di corsi di laurea e laurea magistrale. I voti positivi attribuiti al gruppo di riferimento identificato saranno raccolti con riferimento ai tre anni precedenti per il primo livello e due anni precedenti per il secondo livello.

Art.10 Provvedimenti in caso di mancato completamento del piano di studi/tirocinio.

Il mancato svolgimento della totalità delle attività formative previste nel LA/LAT senza giustificata motivazione, nonché il mancato superamento degli esami in caso di mobilità per studio, comporta l'esclusione dai benefici che discendono dalla partecipazione al programma di mobilità

Art. 11 Mobilità al di fuori dei Programmi di scambio banditi dall'ateneo (Studenti "Free Mover")

1. Lo studente che intende trascorrere un periodo di mobilità presso l'Università di un paese terzo con le quali è in vigore un accordo ufficiale di cooperazione, può farlo a proprie spese e di propria iniziativa ottenendo, comunque, il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero. A tal fine, lo studente dovrà compilare un LA analogo a quello utilizzato per i programmi di mobilità internazionale ma specifico per studenti "Free Movers" e disponibile on-line.
2. Prima della partenza, lo studente dovrà ottenere l'approvazione del Learning agreement/learning agreement for traineeship dall'organo deliberante del Corso di studio di appartenenza.
3. La procedura di riconoscimento delle attività svolte all'estero è avviata d'ufficio dall'Unità Organizzativa Relazioni Internazionali a seguito della ricezione del transcript of records/traineeship certificate da parte dell'Istituzione ospitante. L'organo deliberante del Corso di studio procederà al riconoscimento delle attività svolte all'estero e all'attribuzione per ciascun esame sostenuto di un voto in trentesimi sulla base della scala di conversione dei voti ECTS adottata dal Senato Accademico e disponibile on-line.
4. Tutti gli altri adempimenti e aspetti organizzativi sono a carico esclusivo dello studente, compreso le modalità di accettazione presso l'Università ospitante e del soddisfacimento dei requisiti d'ingresso richiesti.
5. Lo studente *free mover* provvederà a proprie spese al pagamento di quanto richiesto per l'organizzazione del soggiorno, per l'accettazione e il sostenimento degli esami presso Università ospitante.

Titolo II - Studenti incoming

Art.12 Attività antecedenti il periodo di mobilità

1. L'UORI, entro le scadenze prestabilite e secondo le procedure relative alle diverse tipologie di mobilità, riceve dallo studente ospite il Learning agreement/learning agreement for traineeship, ed eventuali altri documenti rilevanti, provvedendo a trasmetterli per l'approvazione al Referente/Commissione per la mobilità.
2. Il Referente/Commissione per la mobilità, dopo l'approvazione, trasmette il Learning agreement/learning agreement for traineeship all'UORI che provvederà, a sua volta, a inviarlo all'Università di appartenenza dello studente, ovvero a consegnarlo allo studente stesso al suo arrivo.

Art.13 Attività successive al periodo di mobilità

L'Unità Organizzativa Relazioni Internazionali trasmetterà all'Istituzione di invio, ove possibile entro il termine di 30 giorni dalla data di partenza, il Transcript of Records/Work dello studente. Nell'ambito del programma Erasmus plus, il certificato è contenuto nel Learning agreement/ Learning agreement for traineeship, compilato in ogni sua parte.

Art.14 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali dell'Agenzia Nazionale/INDIRE, specificate nell'Accordo per la Mobilità Erasmus plus stipulato annualmente con ciascuna Università beneficiaria, ovvero le disposizioni contenute negli Accordi interuniversitari di cooperazione e nei relativi protocolli integrativi, nonché le norme generali di Ateneo e del Regolamento didattico.
2. Le summenzionate disposizioni si applicano alle procedure di selezione di mobilità internazionale indette successivamente all'approvazione del presente regolamento. Le mobilità internazionali in corso continuano ad essere disciplinate dalle precedenti disposizioni regolamentari.